Image not found or type unknown

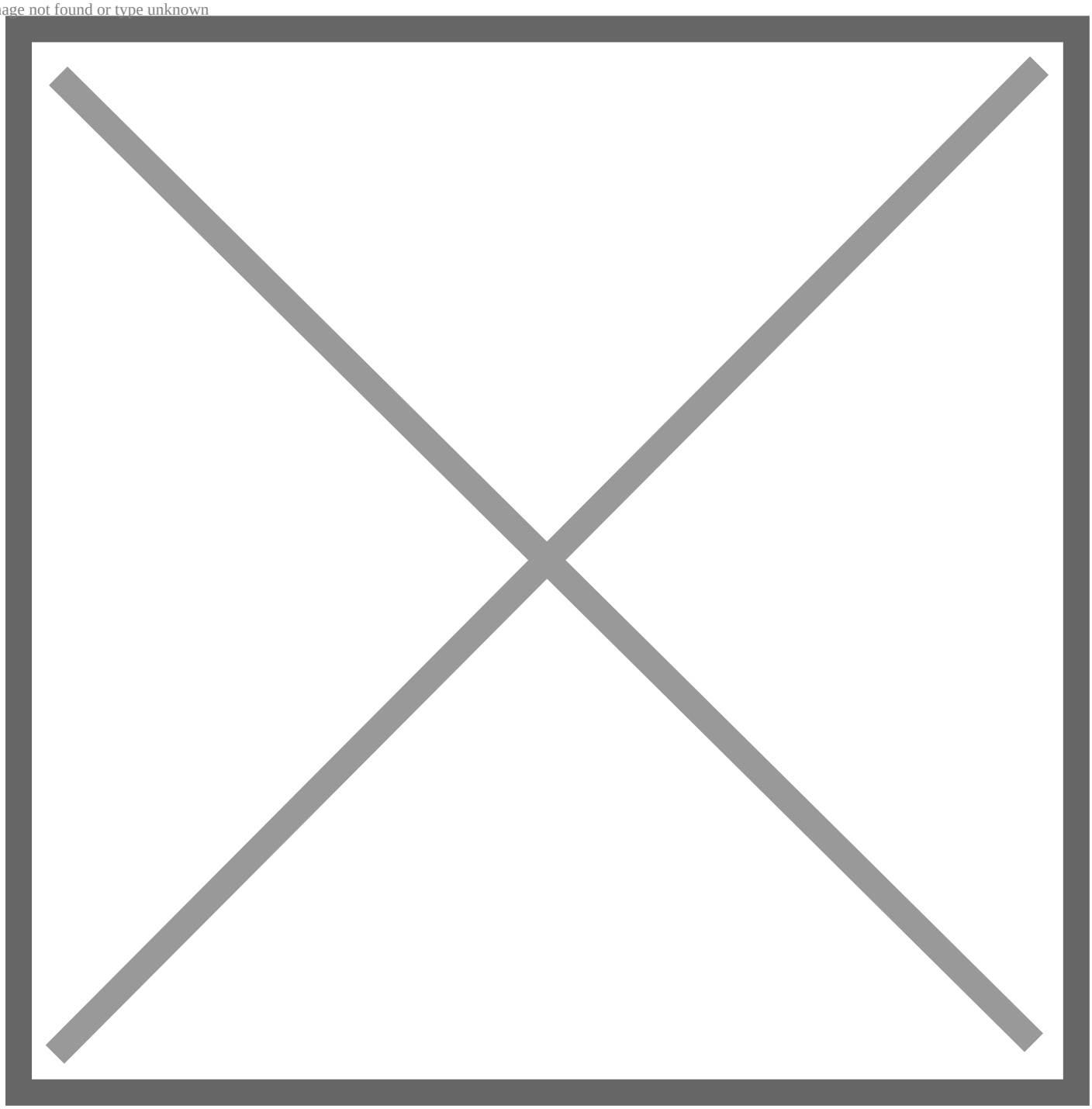

ERESIA RELATIVISTA

Il vescovo: "Il matrimonio non è infrangibile"

ECCLESIA 13_02_2018

Marco Tosatti

Image not found or type unknown

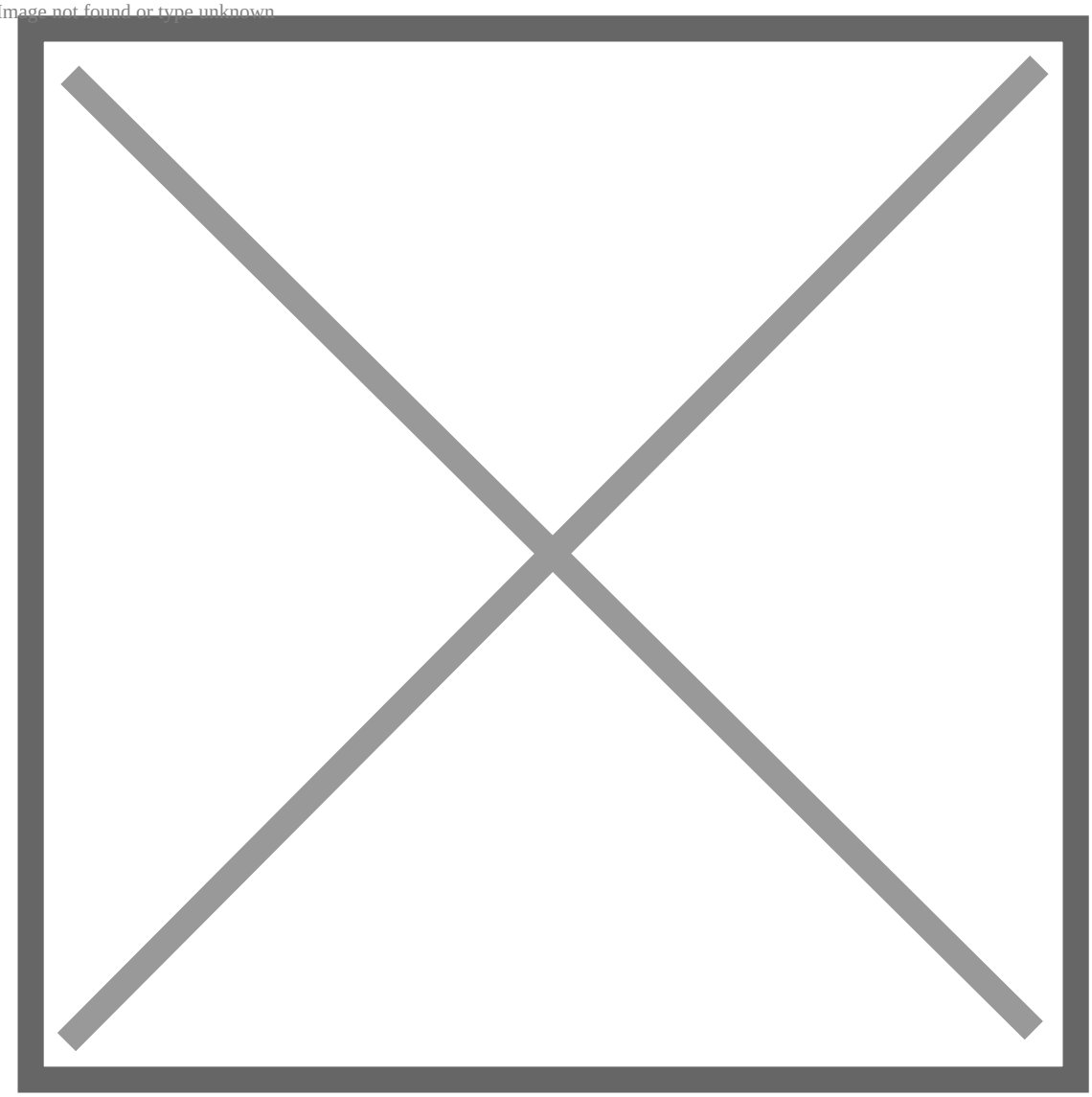

Domenica scorsa è appara su la *Vita Diocesana Pinerolese* (Anno 9, N.3) un'interessante intervista del neo-vescovo, Derio Olivero, a commento del documento della Conferenza Episcopale Piemontese che fornisce linee guida per l'applicazione dell'esortazione apostolica *Amoris Laetitia*. Del vescovo di Pinerolo la Bussola Quotidiana si era già occupata in un'occasione precedente, quando prima di assumere l'incarico si era fatto benedire dai fedeli.

Dell'intervista ci hanno colpito alcune frasi, che ci sembrano indicative. Una di queste la troviamo veramente geniale: "Il matrimonio continua così ad essere indissolubile ma non infrangibile". Non abbiamo capito, e ce ne scusiamo; ma ci sembra, quella della frangibilità o infrangibilità una nuova categoria di cui finora non siamo stati messi al corrente. Vale a dire che se sono sposati con qualcuno lo sono in maniera indissolubile, ma ci possiamo rompere? (In tutti i sensi). E allora che succede? La frase successiva è illuminante: "Per coloro che sono giunti ad una nuova unione ci può essere

un cammino che arrivi anche ad essere pienamente integrato".

Questa frase ha una conseguenza logica, colta con prontezza dall'intervistatore, che infatti chiede: "La direzione è quella di pensare anche ad una benedizione sulla nuova unione?". Risponde mons. Olivero: "Nel documento della Conferenza Episcopale Piemontese questo non è contemplato, ma credo che potrebbe essere una buona soluzione. Fatto un debito cammino si può prevedere una benedizione che significa riconoscere la validità del rapporto".

Cioè, in pratica, a primo matrimonio sacramentale valido di uno o di tutti e due i partners la Chiesa aggiungerebbe un qualche rito per mettere un sigillo, o un timbro sulla seconda unione? Parlando dell'*Amoris Laetitia* il vescovo espone quelle che a suo parere sono due grandi novità. "La prima: non è più possibile dire che tutti quelli che si trovano in situazioni cosiddette irregolari vivono in peccato mortale perché ci sono molte questioni da analizzare. Non c'è più l'automatismo. C'è da valutare caso per caso. La seconda: la grazia di Dio opera anche nelle vite di divorziati risposati".

"Questi due grandi princìpi aprono alla possibilità di fare un cammino di accoglienza e di accompagnamento che possano operare in loro (è la coscienza del singolo, non la coscienza del sacerdote che decide) un discernimento per valutare la possibilità di un'integrazione che giunge fino al ritorno dei sacramenti". Quindi, nella lettura del presule, il sacerdote, che si presume sia il confessore, non ha una parola da dire sullo stato della persona che si è rivolta a lui.

C'è da chiedersi che fine abbia fatto il sacramento della riconciliazione; e perché mantenerlo. E se è la coscienza del singolo che decide, che senso hanno i tribunali diocesani? Se sono convinto che il mio primo matrimonio non fosse valido, che mi importa di spendere soldi e tempo in diocesi? Ed ecco un ultima frase: "...*Amoris Laetitia* va oltre la logica giuridica. Ai sacramenti può accedere, dopo un debito cammino, anche una coppia che in coscienza vive pienamente la nuova unione in tutti i suoi aspetti. Questo ci aiuta a capire che i sacramenti non sono un premio per i buoni".

Ecco alla luce di queste interpretazioni ci sembra evidente ed urgente la necessità di una risposta, finora negata, da parte del Pontefice ai Dubia, che forse è opportuno rcordare, perché toccano ciascuno dei punti sviluppati da mons. Olivero.

Primo: si chiede se, a seguito di quanto affermato in *Amoris laetitia* nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l'assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo

matrimoniale valido, convive "more uxorio" con un'altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da *Familiaris consortio* n. 84 e poi ribadite da *Reconciliatio et paenitentia* n. 34 e da *Sacramentum caritatis* n. 29. L'espressione "in certi casi" della nota 351 (n. 305) dell'esortazione *Amoris laetitia* può essere applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere "more uxorio"?

Secondo: continua ad essere valido, dopo l'esortazione postsinodale *Amoris laetitia* (cfr. n. 304), l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II *Veritatis splendo* r n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l'esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi?

Terzo: dopo *Amoris laetitia* n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l'adulterio (cfr. Mt 19, 3-9), si trova in situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)?

Quarto: dopo le affermazioni di *Amoris laetitia* n. 302 sulle "circostanze attenuanti la responsabilità morale", si deve ritenere ancora valido l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II *Veritatis splendor* n. 81, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, secondo cui: "Le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta"?

Quinto: dopo *Amoris laetitia* n. 303 si deve ritenere ancora valido l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II *Veritatis splendor* n. 56, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, che esclude un'interpretazione creativa del ruolo della coscienza e afferma che la coscienza non è mai autorizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azioni intrinsecamente cattive per il loro oggetto?